

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'

L'INTEGRITÀ

TRIENNIO 2012/2014

PREMESSA

L'art. 11 del D. Lgs. n. 150/2009 definisce la trasparenza come "accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità.

Nell'intento del legislatore il pieno rispetto degli obblighi di trasparenza costituisce livello essenziale di prestazione, come tale non comprimibile in sede locale, nonché un valido strumento di prevenzione e di lotta alla corruzione, garantendo in tal modo la piena attuazione dei principi previsti anche dalla normativa internazionale ed in particolare dalla Convenzione Onu sulla corruzione del 2003, recepita con L. 116/2009.

Accanto al diritto di ogni cittadino di accedere a tutti i documenti amministrativi, così come previsto dalla Legge n. 241/1990, e al dovere posto dalla Legge n. 69/2009 in capo alle pubbliche amministrazioni di rendere conoscibili alla collettività alcune tipologie di atti ed informazioni, attraverso i nuovi supporti informatici e telematici, il D. Lgs. n. 150/2009 pone l'ulteriore obbligo in capo alle pubbliche amministrazioni di predisporre il "Programma triennale per la trasparenza e l'integrità".

Benché tale obbligo non sia direttamente applicabile agli enti locali si ritiene che l'approvazione del programma triennale possa rappresentare un valido strumento di regolamentazione della materia.

Il Programma viene adottato dall'organo di indirizzo politico amministrativo, sulla base della normativa vigente, delle linee guida adottate dalla Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche (Civit) con delibere n. 6 e 105 del 2010 e della circolare n. 1/2010 della Funzione pubblica.

Il Programma per la trasparenza rappresenta lo strumento attraverso il quale l'amministrazione fornisce ai cittadini la possibilità di farsi "controllare": le

amministrazioni devono dichiarare e pubblicizzare i propri obiettivi, costruiti in relazione alle effettive esigenze dei cittadini ed alle risorse disponibili. I cittadini, a loro volta, devono essere messi in grado di valutare se, come, quando e con quali risorse quegli stessi obiettivi vengono raggiunti.

La pubblicizzazione dei dati relativi alle prestazioni sui siti delle amministrazioni rende comparabili i risultati raggiunti, avviando un processo virtuoso di confronto e crescita. Non esiste infatti prestazione senza garanzia di effettiva conoscibilità e comparabilità dell'agire delle amministrazioni.

Le informazioni pubblicate corrispondono necessariamente ai seguenti requisiti: pertinenza, veridicità, completezza, chiarezza e comprensibilità, oggettivo riscontro, tempestività.